Comune
di Monticiano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI VANTAGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE**

Approvato con deliberazione n.20 del 08/07/2026 del Consiglio Comunale

**TITOLO I – NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Settori di intervento

**TITOLO II – PATROCINIO**

Art. 4 – Definizione di Patrocinio

Art. 5 – Concessione del Patrocinio

Art. 6 – Revoca del Patrocinio

Art. 7 – Soggetti competenti

Art. 8 – Obblighi di pubblicità

**TITOLO III – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI AD ASSOCIAZIONI ED ENTRI NO-PROFIT**

Art. 9 – Soggetti destinatari

Art. 10 – Tipologia di benefici

Art. 11 – Concessione di contributi economici ordinari

Art. 12 – Concessione di contributi economici straordinari

Art. 13 – Concessione di contributi per la ristrutturazione delle sedi

Art. 14 – Spese rendicontabili

Art. 15 – Concessione di vantaggi diversi dai contributi economici

Art. 16 – Revoca dei benefici e responsabilità dei beneficiari

Art. 17 – Divieto di ripiano delle perdite

**TITOLO IV – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Art. 18 – Contributi ad attività economiche

Art. 19 – Procedimento e principi per l'assegnazione di contributi

Art. 20 – Spese ammissibili

Art. 21 – Obblighi del beneficiario

Art. 22 – Revoca del contributo

**TITOLO V – CONCESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI**

Art. 23 – Ambito di applicazione del Titolo

Art. 24 – Immobili oggetto di concessione

Art. 25 – Procedura e criteri per la concessione

Art. 26 – Durata

Art. 27 – Obblighi del concessionario

Art. 28 – Decadenza e risoluzione

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Art. 30 – Norma transitoria

## TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà fissati dalla Costituzione e dei principi fissati dallo Statuto, disciplina attività e procedure comunali dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del Comune, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici per attività, o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto agli indirizzi e linee programmatiche proprie del Comune e contenute, oltreché nello Statuto, negli atti di programmazione strategica e operativa dell'Ente.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, le forme di sostegno ad azioni, programmi e progetti che contrastino lo spopolamento del territorio, garantiscano la sua vivibilità e lo sviluppo sostenibile.

Le norme e i principi di cui al presente titolo si applicano all'intero regolamento, salvo espressa deroga, e costituiscono parametro interpretativo delle altre norme.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 L. n. 241/1990 e dell'art. 26, comma 1, D. Lgs. 33/2013 e definisce i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Monticiano di agevolazioni, contributi economici ed altri benefici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socioassistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;

b) a contributi, sovvenzioni dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) nei casi in cui venga stipulato apposito accordo con il quale il Comune si fa carico interamente, o prevalentemente, dell'onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria, anche in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri e contributi;

d) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni del terzo settore stipulate ai sensi del D. Lgs 117/2017;

e) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle relative norme statutarie;

f) ai contributi corrisposti in seguito all'istaurazione di un rapporto di natura sinallagmatica con operatori economici o comunque soggetti giuridici terzi per i quali si applicano le norme del codice dei contratti pubblici o di quello del terzo settore;

g) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina di rango regolamentare o statutario.

Art. 3 - Settori di intervento

Il Comune concede i contributi e le altre agevolazioni economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

a) arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio;

b) promuovono l'attività culturale, ricreativa e sportiva fra la popolazione;

c) favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;

d) promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;

e) sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;

f) promuovono la coscienza ambientale e/o civica ed il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;

g) promuovono l'istruzione, la formazione, l'informazione e la ricerca scientifica e tecnologica;

h) promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

a) non sono di interesse collettivo;

b) sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione Comunale;

c) sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune;

d) violano i principi costituzionali e/o statutari.

## TITOLO II – PATROCINIO

Art. 4 – Definizione di Patrocinio

Il patrocinio è l'adesione morale del Comune ad una manifestazione, evento, iniziativa specifica ovvero pubblicazione (nel prosieguo il riferimento ad una è da intendersi riferito ad una qualunque delle parole elencate identificanti l'oggetto del patrocinio) e consiste nella concessione della possibilità di utilizzo sul materiale promozionale della medesima iniziativa dello stemma del Comune di Monticiano e della dicitura "*organizzato/pubblicato con il Patrocinio del Comune di Monticiano*".

Il patrocinio è gratuito.

A seguito della concessione del patrocinio il Comune non assume nessuna responsabilità in ordine all'organizzazione dell'iniziativa patrocinata né rispetto ad eventuali danni causati dagli organizzatori, dagli (o agli) avventori.

La concessione del patrocinio non costituisce autorizzazione o nulla osta alla manifestazione, rispetto alla quale gli organizzatori debbono procedere a richiedere e ottenere le relative autorizzazioni o nulla osta, comunque denominati, dagli organi ed enti ordinariamente competenti.

Alla concessione del patrocinio, secondo le norme del presente regolamento, può essere subordinata la concessione di contributi o altri vantaggi, ma dalla concessione dello stesso non deriva in automatico la concessione di alcun contributo, o altro sostegno materiale, né l'assunzione da parte del Comune di oneri relativamente alla manifestazione patrocinata, salvo quanto espressamente previsto in norme di legge o di regolamento.

## Art. 5 – Concessione del Patrocinio

Il patrocinio può essere concesso a iniziative, manifestazioni, eventi o pubblicazioni promosse da enti, associazioni, comitati, fondazioni o altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità di interesse pubblico, coerenti con i principi dello Statuto comunale e quelli del presente regolamento.

La concessione del patrocinio è subordinata alla presentazione, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, di apposita istanza da parte del soggetto promotore, contenente la descrizione dell'iniziativa, le sue finalità, il programma, il pubblico destinatario, nonché le modalità di diffusione e comunicazione previste. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa e di valutare la coerenza dell'iniziativa con gli interessi generali della comunità e quanto indicato nel precedente comma. La Giunta può comunque accogliere richieste presentate oltre il termine di cui sopra.

È esclusa la concessione del patrocinio:

a) a iniziative aventi fine di lucro destinato all'organizzatore o ad esso comunque riconducibile;

b) a iniziative che contengano messaggi pubblicitari di natura commerciale, politica o confessionale;

c) iniziative incompatibili con i principi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto Comunale o dal presente regolamento e comunque idonee a ledere la dignità della persona o di gruppi di persone comunque denominati, a promuovere la violenza o la commissione di reati.

## Art. 6 – Revoca del Patrocinio

Nel caso in cui, dopo la concessione del patrocinio, la manifestazione, pubblicazione o evento patrocinato si rivelino diverse da quanto dichiarato in sede di richiesta o comunque non rispondenti ai caratteri di cui all'art. 5 il Comune può procedere in ogni momento alla revoca del patrocinio stesso salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno d'immagine e/o materiale subito.

Art. 7 Soggetti Competenti

La Giunta è competente a concedere, o revocare ai sensi del precedente articolo, con propria deliberazione, il patrocinio previa istruttoria effettuata dalla competente struttura organizzativa di massima dimensione del Comune.

In casi di urgenza che non consentano alla Giunta di deliberare la revoca è disposta con provvedimento monocratico del Sindaco.

Art. 8 Obbligo di pubblicità

Dopo la concessione del patrocinio il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ivi compresi i social network, la concessione dello stesso indicando quanto previsto al comma 1 dell'art. 4.

La mancata pubblicizzazione del contributo o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

## TITOLO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT

Art. 9 - Soggetti destinatari

Sono destinatari dei contributi e gli altri vantaggi di cui al presente titolo:

a) le associazioni culturali, sportive, di volontariato e di promozione sociale, di promozione turistica e del territorio, ivi incluse le pro-loco, formalmente costituite con atto costitutivo e statuto registrati in data antecedente la richiesta di contributo o altro vantaggio e ancora attive al momento della richiesta medesima;

b) le società sportive;

c) gli Enti del Terzo settore regolarmente iscritti al RUNTS;

d) gli Enti Pubblici operanti nei settori di cui al presente regolamento.

Sono esclusi dalla sola concessione di contributi in denaro i soggetti di cui all'art. 39 del Codice Civile e le imprese sociali.

Sono in ogni caso esclusi dalla concessione di qualsiasi beneficio di cui al presente titolo, indipendentemente dalla forma giuridica assunta:

a) i soggetti aventi fini di lucro;

b) i partiti politici;

c) i sindacati;

d) le associazioni aventi finalità sindacale o politica ivi inclusa la partecipazione alle elezioni locali.

Art. 10 – Tipologia di benefici

I benefici di cui al presente titolo consistono:

a) contributi economici che si identificano in somme di denaro attribuite, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo precedente, a parziale copertura dei costi sostenuti per attività o eventi, in assenza di prestazioni sinallagmatiche;

b) esenzioni o riduzioni di tariffe, canoni, tributi ordinariamente previsti per la fruizione di beni o servizi comunali o nella disponibilità del comune medesimo.

Art. 11 – Concessione di contributi economici ordinari

Al fine di supportare gli enti di cui al comma 1, dell'art. 9, nelle attività svolte nei settori di cui all'art. 3, la Giunta provvede annualmente, nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione, a concedere contributi, a parziale copertura dei costi sostenuti secondo le procedure di cui al presente articolo.

Ogni anno entro il 31 marzo, o entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione se successiva, la Giunta approva un atto di indirizzo per la pubblicazione di un avviso rivolto ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 9, in cui individua:

a) le somme destinate alla concessione dei contributi economici da assegnare per l'anno di riferimento;

b) i termini per la presentazione delle domande;

c) la tipologia di manifestazioni e/o attività cui verrà riconosciuta nell'anno di rifermento la priorità.

Il Responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione competente provvede alla pubblicazione dell'avviso secondo le indicazioni della Giunta e i criteri di cui al presente regolamento e predispone, secondo criteri di massima semplificazione e favorendo l'uso delle tecnologie digitali, la modulistica da utilizzare per la domanda.

Le domande di contributo sono corredate almeno da:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente ovvero da dichiarazione che le stesse sono già state fornite, in precedenti occasioni, al Comune e che le stesse non sono state modificate;

b) descrizione dell'iniziativa/manifestazione, attività per la quale si chiede il contributo;

c) contestuale richiesta di concessione del patrocinio;

d) bilancio di previsionale della manifestazione/iniziativa/attività nel quale siano indicati costi e entrate previsti.

Le domande presentate sono istruite entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso e previa verifica di coerenza con quanto disposto dal presente regolamento e dall'avviso, se accoglibili sono trasmesse alla Giunta la quale delibera, entro i successivi 30giorni, su di esse, accogliendo integralmente o parzialmente ovvero respingendo la richiesta, attenendosi ai criteri di cui al presente regolamento, a quanto indicato nell'avviso pubblico e in ogni caso ai principi di parità di trattamento e non discriminazione. Della concessione o meno del contributo è data notizia ai richiedenti mediante comunicazione a cura del Responsabile della struttura organizzativa competente nonché mediante pubblicazione in adempimento degli obblighi di trasparenza.

Per la concessione dei contributi la Giunta tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) coerenza della manifestazione/iniziativa/attività con i principi dello Statuto Comunale;
b) coerenza della manifestazione/iniziativa/attività con gli atti di programmazione, strategica e/o operativa, approvati dall'Amministrazione;
c) storicità della manifestazione/iniziativa/attività sul territorio;
d) positivo riscontro positivo da parte di cittadini e utenti;
e) storicità e radicamento territoriale del soggetto richiedente nel Comune di Monticiano.

I contributi sono liquidati esclusivamente a seguito di rendicontazione. Nel caso di concessione di contributo superiore a 1.000€, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, quando l'attività oggetto del contributo si svolge in un arco temporale ampio o in presenza di particolari condizioni (quali ad esempio spese anticipate dall'organizzatore) debitamente documentate.

Ai fini della liquidazione del contributo concesso il soggetto beneficiario provvede entro 30giorni dalla conclusione della manifestazione/iniziativa/attività a trasmettere al Comune idonea rendicontazione corredata dai documenti contabili, coerenti con quanto inviato in sede di richiesta, idonei a comprovare l'effettivo svolgimento della manifestazione e le spese effettivamente sostenute, oltre alla dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Se dalla rendicontazione si evidenzia una differenza fra entrate e spese della manifestazione/attività, inferiore al preventivato, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.

In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa/manifestazione/attività, ovvero costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà erogato in proporzione.

## Art. 12 – Concessione di contributi economici straordinari

Al di fuori di quanto previsto dal precedente articolo, la Giunta può accogliere, compatibilmente con le risorse di bilancio, domande di contributo per attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, non presentate in occasione in occasione dell'avviso di cui all'art. 11.

L'accoglimento della richiesta di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'iniziativa/attività/manifestazione per la quale si chiede il contributo non era prevista né ordinariamente prevedibile al momento della scadenza dell'avviso di cui all'art. 11;
b) l'ammontare dei contributi concessi ai sensi del presente articolo durante l'esercizio di rifermento non sia superiore a quello complessivo dei contributi concessi ai sensi dell'art. 11;

c) le richieste rispettino in ogni caso i criteri e i soggetti richiedenti abbiano gli stessi requisiti previsti per i contributi economici ordinari.

Posso essere concessi ai sensi del presente articolo, anche in deroga al limite di cui alla lettera b) del precedente comma, contributi *una tantum* per l'acquisto di macchine o attrezzature durevoli necessarie per le attività di soccorso sanitario o di protezione civile, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che svolgano in maniera prevalente tali tipi di attività con riferimento al territorio del Comune di Monticiano.

Per tutto quanto non derogato dal presente articolo si applicano le procedure e le norme del presente titolo in quanto applicabili alla fattispecie dei contributi straordinari.

Art. 13 – Concessione di contributi per la ristrutturazione delle sedi

Con la medesima procedura di cui all'art. 11 la Giunta, al fine di sostenere l'attività dei soggetti di cui all'art. 9 comma 1 nonché la riqualificazione degli immobili dei centri storici del territorio comunale, può concedere contributi a parziale copertura delle spese per la ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento alle norme antisismiche e/o alle norme circa l'abbattimento delle barriere architettoniche, degli immobili detenuti o di proprietà di detti soggetti.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi alle seguenti condizioni:

a) gli immobili debbono essere di proprietà del soggetto richiedente ovvero dallo stesso detenuti in forza di contratto di locazione o di comodato registrati;

b) in caso di immobili di proprietà il soggetto richiedente deve impegnarsi a non alienare l'immobile per un tempo almeno pari alla durata dell'ammortamento dell'investimento oggetto di contributo;

c) in caso di immobili detenuti in forza di contratto di locazione lo stesso deve avere una durata residua almeno pari all'ammortamento dell'investimento oggetto di contributo e il proprietario, in ipotesi in cui la manutenzione straordinaria dell'immobile non sia a carico del conduttore, deve riconoscere una riduzione del canone di locazione al soggetto richiedente proporzionata all'investimento effettuato. In tale ipotesi la richiesta di contributo è corredata anche dall'autorizzazione del proprietario dell'immobile;

d) in caso di immobili detenuti in forza di contratto di comodato lo stesso deve avere una durata residua almeno pari all'ammortamento dell'investimento oggetto di contributo e deve prevedere la manutenzione straordinaria quale specifico onere del comodatario. In tale ipotesi la richiesta di contributo è corredata anche dall'autorizzazione del proprietario dell'immobile;

e) l'immobile deve essere sede legale del soggetto richiedente o una sede dedicata stabilmente e prevalentemente allo svolgimento dell'attività dello stesso;

f) l'immobile oggetto di richiesta di contributo deve avere sede nel territorio comunale;

g) l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere legittimo, dal punto di vista urbanistico edilizio, al momento della presentazione della domanda.

Per la concessione dei contributi la Giunta applica i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

a) immobili detenuti o di proprietà di soggetti che svolgono attività di soccorso sanitario o di protezione civile;

b) investimenti finalizzati al miglioramento delle qualità sismiche e/o statiche dell'immobile;

c) investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche;

d) investimenti finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili;

e) adeguamento dell'immobile a norme sopravvenute;

f) immobili localizzati nei centri storici, urbanisticamente individuati come tali, del territorio comunale;

g) interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzata al miglioramento dell'inserimento dell'immobile nel contesto edilizio e/o ambientale in cui è localizzato;

h) storicità e radicamento territoriale del soggetto richiedente nel Comune di Monticiano.

L'erogazione del contributo di cui al presente articolo è subordinato alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto disposto dal precedente art. 11, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in ogni caso all'ottenimento del titolo edilizio, comunque denominato, necessario per l'intervento.

## Art. 14 – Spese rendicontabili

Sono rendicontabili ai fini della concessione dei contributi tutte le spese di gestione necessarie e strettamente legate alla realizzazione della manifestazione/iniziativa/attività oggetto di contributo, quelle espressamente previste negli avvisi di cui agli artt. 11 e 13, nonché le spese generali del soggetto richiedente per la quota parte ascrivibile alla realizzazione dell'oggetto del contributo.

Non sono in alcun caso rendicontabili:

a) le spese di personale proprie del soggetto richiedente e quelle relative ad acquisti di beni durevoli, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 3, anche se acquistati in relazione alla realizzazione dell'iniziativa;

b) le spese sostenute per l'assolvimento di oneri tributari, contributivi e/o tariffari da corrispondere alle Pubbliche Amministrazioni;

c) le spese di ristrutturazione e/o di investimento, comunque denominate, degli immobili a qualsiasi titolo detenuti o di proprietà del richiedente, salvo quanto previsto dall'art. 13.

## Art. 15 – Concessione di vantaggi diversi dai contributi economici

Nell'ambito dei principi di cui al presente regolamento e per i fini dello stesso la Giunta può concedere, per le iniziative/manifestazioni/attività cui è stato concesso il patrocinio vantaggi e agevolazioni consistenti in esenzioni o riduzioni relative a tributi o tariffe comunali nonché l'utilizzo agevolato, o gratuito, di beni immobili o mobili nella disponibilità del Comune di Monticiano.

La Giunta, qualora i soggetti di cui all'art. 9 ne facciano domanda in sede di richiesta di patrocinio su modulistica appositamente predisposta, può concedere l'esenzione dal pagamento del tributo relativo al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, comunque denominato e/o dall'esenzione del pagamento del tributo/canone (comunque denominato) relativo alle pubbliche affissioni e alla pubblicità.

Nel caso di manifestazioni commerciali straordinarie, appositamente istituite dalla Giunta, finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei sui prodotti e/o dei produttori e del commercio locale con riferimento al territorio della provincia di Siena e della Toscana, detto Organo può affidarne la gestione ad uno dei soggetti di cui all'art. 9 comma 1 disponendo altresì l'esenzione dal canone mercatale ovvero l'attribuzione dello stesso al soggetto organizzatore.

La Giunta può previa richiesta, per la realizzazione delle manifestazioni/attività/iniziative nei settori di cui all'art. 3, che abbiano richiesto il patrocinio, assegnare gratuitamente, esclusivamente per il tempo necessario all'organizzazione e svolgimento delle stesse, i beni mobili nella disponibilità del Comune necessari a tali scopi ai soggetti di cui all'art. 9. A tali fini la struttura organizzativa comunale compente per il patrimonio redige ed aggiorna con cadenza annuale un inventario con i beni disponibili e assegnabili a tali fini. Nell'assegnazione dell'attrezzatura in parola la Giunta da priorità ai soggetti non beneficiari di contributi economici.

La Giunta può previa richiesta, per la realizzazione delle manifestazioni/attività/iniziative nei settori di cui all'art. 3, che abbiano richiesto il patrocinio, assegnare gratuitamente, esclusivamente per il tempo necessario all'organizzazione e svolgimento delle stesse, l'utilizzo di immobili nella disponibilità del Comune necessari a tali scopi ai soggetti di cui all'art. 9. A tali fini la struttura organizzativa comunale compente per il patrimonio sottopone all'approvazione della Giunta, entro 60gg dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco di immobili da destinare a tali scopi con le relative tariffe, da applicarsi in ipotesi in cui non sia concessa la gratuità. Ai fini del soddisfacimento delle richieste annualmente, anche contestualmente con l'avviso di cui all'art. 11, la struttura organizzativa comunale competente provvede a redigere avviso pubblico secondo le forme e i criteri di cui al citato articolo. Nell'assegnazione dei locali in parola la Giunta da priorità ai soggetti non beneficiari di contributi economici. Possono essere accolte anche richieste fuori dai termini di cui al precedente periodo ma le stesse sono postergate rispetto alle esigenze delle manifestazioni programmate.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente sono comunque a carico del soggetto richiedente le spese per la pulizia dei locali concessi al momento della riconsegna degli stessi.

Con delibera di cui ai commi 4 e 5 la Giunta individua le attrezzature e gli immobili di particolare valore la concessione dei quali è subordinata al pagamento di idonea cauzione.

## Art. 16 – Revoca dei benefici e responsabilità dei beneficiari

Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il beneficio concesso al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) l'iniziativa per la quale il beneficio è stato concesso non è stata realizzata;

b) l'iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. È fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate alla struttura organizzativa comunale di riferimento competente e da quest'ultimo accolte, ivi compresa l'erogazione di un contributo inferiore a quanto richiesto (dal quale derivi una rimodulazione del progetto in termini di attività e spese);

c) non è stata presentata, nel caso dei contributi, la rendicontazione nei termini previsti, salvo richieste di proroghe motivate, ovvero è stata presentata in maniera difforme da quanto previsto dal presente regolamento;

d) sono state accertate falsità nella documentazione presentata;

e) la realizzazione della manifestazione/attività/iniziativa in violazione delle norme che ne regolano lo svolgimento;

f) nell'ipotesi di concessione di contributi economici qualora l'organizzatore non dia conto della realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/attività, sul materiale di promozione della stessa, che è realizzata con il contributo del Comune di Monticiano;

g) in caso di revoca del patrocinio.

Nel caso di erogazione di un anticipo del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

La decadenza dal beneficio è disposta, dal Responsabile della struttura organizzativa competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990.

L'accertamento di una delle cause di decadenza osta all'accoglimento di successive domande di concessione di uno dei benefici di cui al presente titolo da parte dell'Amministrazione presentate allo stesso soggetto per un anno dall'accertamento della causa.

Oltre a quanto previsto al comma precedente l'accertamento della causa di cui alla lettera d del comma 1 impedisce la concessione di ulteriori benefici per i successivi 10 anni salvo che il soggetto richiedente non dimostri di aver adottato misure idonee a garantire la propria affidabilità in analogia a quanto previsto dall'art. 96 D. Lgs. 36/2023.

La concessione di uno dei benefici di cui al presente titolo non esime il soggetto richiedente dall'ottenimento delle autorizzazioni o nulla osta, comunque denominati, per lo svolgimento dell'attività/manifestazione/iniziativa oggetto del provvedimento di sostegno comunale.

Con la concessione di uno dei benefici di cui al presente titolo il Comune non assume, neanche indirettamente, alcuna responsabilità in ordine alla realizzazione dell'attività manifestazione iniziativa oggetto del provvedimento di sostegno comunale, sia con riferimento ai rapporti con i fornitori del soggetto organizzatore, sia ai soggetti incaricati dallo stesso o per quanto dagli stessi eseguito, nonché con riferimento agli avventori o danni dagli stessi subiti o provocati.

Il soggetto beneficiario dei benefici di cui all'art. 15, commi 4 e 5, è pienamente responsabile dell'utilizzo con la diligenza richiesta al buon padre di famiglia dei materiali o degli immobili assegnati ed è tenuto alla restituzione al Comune nello stesso stato e condizione in cui sono concessi. Il soggetto beneficiario deve utilizzare i materiali e/o gli immobili concessi

direttamente senza possibilità di cessione, neanche temporanea a terzi. Alla violazione del presente comma consegue il risarcimento del danno e l'impossibilità di ottenere nuovamente uno dei benefici di cui al presente titolo per la durata di un anno.

L'erogazione dei contributi è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. A tali fini il responsabile della struttura organizzativa competente provvede ad intimare la regolarizzazione entro 30gg decorsi i quali provvede a revocare il contributo concesso. Per i debiti diversi da quelli tributari è sempre fatta salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Per i debiti tributari il soggetto beneficiario può richiedere di essere ammesso alla definizione agevolata con la quale si preveda la compensazione del contributo con il debito tributario.

### Art. 17 – Divieto di ripiano delle perdite

È fatto divieto alla Giunta di concedere contributi esclusivamente finalizzati al ripiano delle perdite della gestione ordinaria dei soggetti di cui al presente titolo.

## TITOLO IV – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE

### Art. 18 – Contributi ad attività economiche

Con lo scopo di contrastare lo spopolamento, di riqualificare il tessuto urbano nonché di favorire uno sviluppo economico sostenibile il Comune può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, erogare contributi:

a) per l'apertura di nuove attività commerciali al dettaglio, di artigianato di servizio, turistico-ricettive, terziarie e di servizio, e di piccola produzione artigianale compatibile con il contesto dei centri abitati;

b) per sostenere la riqualificazione delle sedi di quelle esistenti;

c) per sostenerne l'aggiornamento tecnologico;

d) per il mantenimento e il rafforzamento di attività di servizio alla popolazione.

I contributi di cui al presente titolo sono finalizzati a tutelare l'interesse pubblico al mantenimento e allo sviluppo delle attività commerciali e di servizi e di mantenere e migliorare l'offerta fornita alla collettività dagli esercizi di vicinato non inserite nelle grandi e medie strutture di vendita, ed a riqualificare e recuperare gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale presenti sul territorio comunale con particolare riferimento ai centri storici.

Sono destinatari dei contributi di cui al presente titolo:

a) le imprese commerciali esercitate in forma individuale o in forma societaria;

b) le cooperative e le imprese sociali in genere;

c) gli enti del terzo settore esercitanti attività di impresa;

d) gli imprenditori agricoli professionali e le società agricole;

e) i professionisti anche associati.

I contributi di cui al presente titolo sono concessi in regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Comune condiziona l'attribuzione dell'incentivo ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa agli aiuti "*de minimis*" ottenuti nell'arco dell'ultimo triennio. Ai sensi del summenzionato Regolamento (UE) n. 2831/2023, gli aiuti in regime "*de minimis*" non possono superare i 300.000,00 € nel periodo sopra indicato.

Art. 19 – Procedimento e principi per l'assegnazione di contributi

Al fine di supportare i soggetti di cui all'articolo precedente e per le finalità dallo stesso il Comune provvede, anche con cadenza annuale, nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione, ad aprire un avviso pubblico rivolto ai soggetti in parola con il quale assegna contributi in denaro.

La Giunta delibera un atto indirizzo con il quale individua, nel rispetto di quanto indicato dal presente regolamento, i criteri, le modalità di richiesta dei contributi, ivi compresa la data ultima entro la quale è possibile fare domanda, la cifra massima del contributo assegnabile e la struttura organizzativa comunale competente per l'erogazione.

Nel proprio atto di indirizzo la Giunta può individuare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, le tipologie di attività escluse dalla possibilità di ottenimento del contributo sulla base dei seguenti criteri:

a) disciplina delle funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti, o comunque pianificate dal Comune in propri atti generali, o da norme legislative;
b) tutela della salute;
c) decoro urbano;
d) sicurezza urbana;
e) vivibilità dei centri urbani;
f) buon costume.

Il Responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione competente provvedere alla pubblicazione dell'avviso secondo le indicazioni della Giunta e i criteri di cui al presente regolamento e predispone, secondo criteri di massima semplificazione e favorendo l'uso delle tecnologie digitali, la modulistica da utilizzare per la domanda.

Le domande presentate sono istruite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda e sono valutate dal Responsabile di struttura competente in ordine alla verifica di coerenza con quanto disposto dal presente regolamento e dall'avviso. Il Responsabile con proprio provvedimento dispone in ordine all'accoglimento integrale o parziale ovvero respingendo la richiesta, attenendosi strettamente ai criteri di cui al presente regolamento, a quanto deliberato dalla Giunta e in ogni caso ai principi di parità di trattamento e non discriminazione. Della concessione o meno del contributo, ferma la necessità del rispetto delle modalità previste dalla l. 241/1990, è data notizia ai richiedenti mediante comunicazione a cura del Responsabile della struttura organizzativa competente nonché mediante pubblicazione in adempimento degli obblighi di trasparenza.

Per quanto concerne la concessione di contributi alle nuove imprese nella formulazione del proprio atto di indirizzo la Giunta tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) attività di commercio di vicinato al dettaglio e di artigianato di servizio con particolare riferimento alle frazioni che ne sono sprovviste;

b) attività che operano nel campo turistico-ricettivo e dei servizi per i turisti;

f) imprese femminili e/o giovanili;

g) attività artigianali artistiche e creative;

h) attività di innovazione digitale e start-up;

i) attività per l'inclusione sociale.

Per quanto concerne la concessione di contributi alle imprese esistenti e finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione di immobili nella formulazione del proprio atto di indirizzo la Giunta tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) investimenti di ristrutturazione finalizzati al miglior inserimento di detti immobili nei centri abitati con particolare riferimento ai centri storici;

b) investimenti finalizzati all'efficientamento energetico;

c) investimenti finalizzati al miglioramento delle qualità sismiche e/o statiche dell'immobile;

d) investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

Possono essere ammesse domande, finalizzate all'ottenimento di contributi su immobili solo alle seguenti condizioni:

a) l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere legittimo, dal punto di vista urbanistico edilizio, al momento della presentazione della domanda;

b) gli immobili debbono essere di proprietà del soggetto richiedente ovvero dallo stesso detenuti in forza di contratto di locazione o di comodato registrati;

c) in caso di immobili detenuti in forza di contratto di locazione lo stesso deve avere una durata residua di almeno tre anni dalla fine dei lavori oggetto di contributo e il proprietario, in ipotesi in cui la manutenzione straordinaria dell'immobile non sia a carico del conduttore, deve riconoscere una riduzione del canone di locazione al soggetto richiedente proporzionata al maggior valore apportato all'immobile dai lavori oggetto di contributo. In tale ipotesi la richiesta di contributo è corredata anche dall'autorizzazione del proprietario dell'immobile;

d) in caso di immobili detenuti in forza di contratto di comodato lo stesso deve avere una durata residua di almeno tre anni dalla fine dei lavori oggetto di contributo e deve prevedere la manutenzione straordinaria quale specifico onere del comodatario. In tale ipotesi la richiesta di contributo è corredata anche dall'autorizzazione del proprietario dell'immobile;

e) l'immobile deve essere sede legale del soggetto richiedente o una sede dedicata stabilmente e prevalentemente allo svolgimento dell'attività dello stesso;

f) l'immobile oggetto di richiesta di contributo deve avere sede nel territorio comunale;

I contributi sono liquidati esclusivamente a seguito di rendicontazione. Nel caso di concessione di contributo superiore a 1.000€, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 30% del contributo concesso.

Ai fini della liquidazione del contributo concesso il soggetto beneficiario provvede, a pena di revoca del contributo, entro 30giorni dall'avvio dell'attività, ovvero della conclusione delle spese oggetto di contribuzione, nel caso di contributi di cui al comma 5, a trasmettere al Comune idonea rendicontazione corredata dai documenti contabili, coerenti con quanto inviato in sede di richiesta, idonei a comprovare l'effettivo svolgimento delle attività incentivate e le spese effettivamente sostenute, oltre alla dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale. Nel caso di contributi concessi ai sensi del comma 6 la rendicontazione è trasmessa entro 30gg dalla fine lavori.

## Art. 20 – Spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili ai fini dei contributi di cui al presente titolo sono le seguenti:

a) ristrutturazione dei locali di esercizio dell'attività ivi comprese le relative spese tecniche – con l'esclusione dei costi relativi ai diritti dovuti agli Enti pubblici per l'ottenimento dei titoli edilizi comunque denominati – nonché i costi di allaccio delle utenze;

b) spese amministrative e relative agli onorari di professionisti necessarie all'apertura dell'attività di impresa nonché dell'eventuale costituzione della forma societaria prescelta;

c) spese per corsi di formazione riconosciuti per le professioni del turismo, per l'ottenimento di certificazioni di qualità e/o ambientali o strettamente correlate all'esercizio della professione oggetto di insediamento;

d) acquisto di macchine ed attrezzature nuove strumentali all'esercizio dell'impresa; ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;

e) adeguamento degli impianti alle normative sanitarie, comunitarie e/o di protezione dell'ambiente;

f) interventi di efficientamento energetico dei locali utilizzati per l'esercizio dell'impresa in caso di documentato salto di almeno due classi energetiche rispetto a quella di partenza;

g) spese di progettazione degli interni del locale, anche relative all'arredamento;

h) canone di locazione, regolarmente registrato, stipulato con durata 6+6 ovvero in caso di attività alberghiera 9+9.

i) spese per l'acquisizione di software, licenze, acquisizione e/o costruzione di siti internet, il tutto strettamente connesso con l'esercizio dell'attività oggetto di insediamento;

j) spese di promozione dell'attività (pubblicità e marketing) ivi comprese le spese di studio e di progettazione di campagne finalizzate al riposizionamento dell'attività

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, interessi ed ogni altra imposta.

## Art. 21 – Obblighi del beneficiario

Il beneficiario dei contributi di cui al presente titolo è obbligato, a pena di revoca e conseguente restituzione del contributo, a mantenere la propria sede e l'effettivo svolgimento della propria attività nel luogo in cui ha aperto ovvero nell'immobile oggetto di ristrutturazione, per almeno tre anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo o nel caso di contributo di cui all'art. 19 comma 6 dalla data di fine lavori.

L'erogazione dei contributi è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. In tale caso il Responsabile del settore competente per la concessione del contributo intima la regolarizzazione entro 30giorni e qualora il beneficiario non vi provveda lo dichiara decaduto dal contributo e procede al recupero di quanto eventualmente già erogato. Per i debiti diversi da quelli tributari è sempre fatta salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Per i debiti tributari il soggetto beneficiario può richiedere di essere ammesso alla definizione agevolata con la quale si preveda la compensazione del contributo con il debito tributario.

La concessione di uno dei contributi di cui al presente titolo non esime il soggetto richiedente dall'ottenimento delle autorizzazioni o nulla osta, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa o professionale né per l'esecuzione di lavori.

Con la concessione di uno dei contributi di cui al presente titolo il Comune non assume, neanche indirettamente, alcuna responsabilità in ordine all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, né rispetto all'esecuzione di lavori.

## Art. 22 – Revoca del contributo

Oltre che nei casi previsti agli artt. 20 e 21 il contributo è revocato e si procede al recupero di quanto già erogato nei seguenti casi:

a) l'iniziativa per la quale il beneficio è stato concesso non è stata realizzata;
b) l'attività sia svolta senza le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta comunque denominati;
c) gli interventi di investimento siano stati svolti senza i necessari titoli edilizi o in modo difforme dagli stessi;
d) sono state accertate, dal responsabile del procedimento, falsità nella documentazione presentata;
e) inadempimento da parte del beneficiario di una delle condizioni previste per la concessione del contributo nell'avviso o nel presente regolamento;

f) perdita, da parte del beneficiario, dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

L'applicazione della misura della revoca del contributo osta all'accoglimento di successive domande di concessione di contributi di cui al presente titolo da parte dell'Amministrazione presentate allo stesso soggetto per un anno dall'accertamento della causa.

Oltre a quanto previsto al comma precedente l'accertamento della causa di cui alla lettera d del comma 1 impedisce la concessione di ulteriori benefici per i successivi 10 anni salvo che il soggetto richiedente non dimostri di aver adottato misure idonee a garantire la propria affidabilità in analogia a quanto previsto dall'art. 96 D. Lgs. 36/2023.

## TITOLO V – CONCESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI

### Art. 23 – Ambito di applicazione del Titolo

Il presente titolo disciplina le modalità e i criteri per la concessione in uso gratuita per uso continuato degli immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dello stesso ai soggetti indicati all'art. 9, commi 1 e 2, per fini di pubblico interesse nei settori di cui all'art. 3.

Le norme del presente titolo non si applicano a:

a) concessioni affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

b) concessioni di impianti sportivi effettuate ai sensi della relativa legislazione regionale e del D. Lgs. 38/2021;

c) concessioni effettuate nell'ambito di procedure di cui al D. Lgs 117/2017.

Per la concessione in uso sporadico degli immobili si applica l'art. 15 comma 5.

### Art. 24 – Immobili oggetto di concessione

La Giunta, anche con cadenza annuale, approva, in coerenza con il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato nell'ambito del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio Comunale, un elenco nel quale sono individuati gli immobili da concedere a terzi in uso continuato gratuitamente.

Per individuare quali immobili possono essere concessi gratuitamente la Giunta ha riguardo a:

a) valore dell'immobile;

b) ubicazione dell'immobile nel territorio comunale;

c) effettive alternative, rispetto all'immobile pubblico, esistenti sul territorio per la fruibilità da parte dei soggetti indicati all'art. 9;

d) valore identitario del bene per la comunità di riferimento;

e) la destinazione d'uso dell'immobile;

f) la suscettibilità di sfruttamento economico del bene.

### Art. 25 – Procedura e criteri per la concessione

Possono essere concessi immobili gratuitamente, ovvero a canone agevolato comunque diverso da quello di mercato, al fine di sostenere la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 con particolare riferimento al contrasto alla rarefazione dei servizi sul territorio.

La Giunta, una volta identificato l'immobile da concedere, provvede ad approvare un atto di indirizzo nel quale indica, nel rispetto del presente regolamento, criteri, termini e modalità per la concessione. In adempimento di tale atto di indirizzo il Responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione competente per il patrimonio provvede a pubblicare un avviso di ricerca di manifestazione di interesse e provvede ad individuare il concessionario in ossequio a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblicato.

Nella predisposizione del proprio atto di indirizzo la Giunta si attiene ai seguenti criteri di priorità per l'individuazione dei concessionari:

a) fruibilità da parte della collettività del bene;
b) capacità di offrire una pluralità di servizi al territorio e fra di loro integrati;
c) qualità del progetto di gestione;
d) disponibilità da parte del soggetto proponente a condividere gli spazi con altri soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 2;
e) radicamento territoriale del proponente;
f) assenza di disponibilità, per il soggetto proponente, di ulteriori immobili da destinare alle proprie attività.

Nell'atto di indirizzo di cui al comma precedente la Giunta può, avuto riguardo allo stato in cui si trova l'immobile, riservarsi, anche in costanza di concessione, di effettuare determinati interventi di investimento che devono essere: predeterminati e definiti prima della pubblicazione dell'avviso di ricerca, costituiscono una deroga specifica e circoscritta rispetto al generale obbligo di porre la manutenzione straordinaria a carico del concessionario, debbono essere contenuti nel limite di rendere fruibile il bene, in sicurezza, secondo la destinazione che intende assegnargli l'Amministrazione.

Nel caso in cui la richiesta di concessione provenga direttamente da uno dei soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, la Giunta, avuto riguardo al tipo di bene, alla sua ubicazione e all'assenza di altri soggetti potenzialmente interessati, può nel rispetto di quanto indicato al precedente comma, disporre direttamente di concedere il bene al soggetto richiedente.

Le concessioni sono formalizzate mediate concessione amministrativa con relativa convenzione, nel caso di immobili afferenti al patrimonio indisponibile o demaniali, e mediante comodato in caso di immobili afferenti al patrimonio disponibile dell'Ente. Detti atti sono collettivamente indicati nel presente atto quali "atti di concessione".

Gli atti di concessione contengono:

a) la data di scadenza;
b) gli obblighi del concessionario;
c) la quantificazione del canone, qualora l'immobile non sia concesso gratuitamente ma a canone agevolato;

d) gli obblighi assicurativi a carico del concessionario;

e) il divieto di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e di apportarvi modifiche senza previa autorizzazione;

f) le eventuali tariffe che il concessionario può richiedere per la fruizione dell'immobile da parte degli utenti. Dette tariffe non possono superare i costi strettamente necessari all'erogazione del servizio/attività e devono essere valutate ai fini dell'eventuale determinazione del canone a favore del Comune.

Art. 26 – Durata

Le concessioni di cui al presente titolo sono stipulate per un massimo di tre anni, rinnovabili di ulteriori due se specificato nell'atto di concessione.

Art. 27 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato ad utilizzare e custodire il bene con la diligenza richiesta dal buon padre di famiglia ed a restituirlo al termine della concessione nello stesso stato di fatto e diritto in cui è stato concesso.

Fermi gli obblighi indicati nell'atto di concessione il concessionario è in ogni caso tenuto a:

a) sostenere i costi delle utenze dell'immobile;

b) sostenere i costi manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

c) rendicontare annualmente le attività svolte e il rispetto degli obblighi indicati nell'atto di concessione;

d) sostenere i costi del tributo di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunque denominato.

Art. 28 – Decadenza e risoluzione

Il Responsabile della struttura di massima dimensione competente per il patrimonio dichiara la decadenza dalla concessione o la risoluzione, fermo quanto indicato nell'atto di concessione, nei seguenti casi:

a) perdita dello status di soggetto di cui all'art.9 comma 1 e 2;

b) perdita dei requisiti per contattare con la pubblica amministrazione;

c) violazione degli obblighi di cui all'art. 27

d) accertamento di dichiarazioni false rese in sede di concessione.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore nei termini di cui all'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il *Regolamento comunale per la concessione di patrocini e altri vantaggi*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2017 e il *Regolamento Comunale per la disciplina dei patrocini ed altri vantaggi* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/04/2014.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali di pari rango che regolano le stesse fattispecie.

## Art. 30 – Norme transitorie

Per l'anno 2026 la Giunta, stante il fatto che il presente regolamento entra in vigore in data successiva alla metà dell'anno, è autorizzata a concedere i contributi di cui all'art. 12, anche in deroga al limite di cui al comma 2, lett. B, del medesimo articolo e detta modalità costituisce la modalità ordinaria di concessione dei contributi.